

Sentenza

n. 56/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai magistrati:

Angelo Bax Presidente

Andrea Luberti Consigliere

Khelena Nikifarava Referendario – relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 62603 del registro di Segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 94121, reso per l'anno 2017 dall'agente contabile ... S.p.A., società partecipata dal Comune di ..., nella sua qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

ESAMINATI gli atti ed i documenti della causa;

UDITI nella pubblica udienza del 7 luglio 2022, con l'assistenza del Segretario dott. Andrea Pitzalis, il relatore dott.ssa Khelena Nikifarava e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Acheropita Rosaria Mondera.

FATTO

Con relazione di irregolarità del 19 gennaio 2022, n. 27, il magistrato istruttore deferiva all'esame della Sezione il conto in epigrafe, chiedendo di dichiararlo improcedibile, in quanto presentato dal consegnatario delle azioni e non, invece, dal *"soggetto al quale l'Ente, tramite i competenti organi direttivi, ha impartito specifiche indicazioni e direttive ai fini dell'esercizio dei diritti di azionista"*.

Inoltre, il magistrato istruttore rappresentava che il conto *de quo* risultava verosimilmente riferito ai soli titoli materiali depositati presso la società, con conseguente incertezza delle procedure di rendicontazione adottate per i titoli dematerializzati.

In relazione ad entrambi i profili sopra evidenziati, il magistrato istruttore evidenziava che *"La Sezione Toscana ha risolto le questioni poste dichiarando improcedibili gli analoghi conti resi dalle società partecipate dei vari comuni affermando che la "giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto dovrebbe essere il soggetto designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che le deve unicamente custodire, soluzione che escluderebbe necessariamente l'obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati, ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. Controllo Toscana, del. 17/2010/par), sulla base di una concezione più ampia del concetto di "maneggio". Per quanto riguarda il contenuto del conto del consegnatario di azioni, la Sezione ha ritenuto che "Il conto deve essere reso anche per i titoli c.d. dematerializzati in quanto anche essi sono inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili). (così, Sez. giur. Toscana, ex multis, sent. n. 398/2019, n. 400/2019, n. 481/2019)."*

All'odierna udienza - nessuno comparso per l'agente contabile, nonostante la regolare notifica – il Procuratore Regionale chiedeva la dichiarazione di improcedibilità del conto, in conformità alla giurisprudenza della Sezione.

DIRITTO

In via preliminare, occorre precisare che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai

sensi dell'art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del d. lgs. n. 267/2000 (*ex plurimis*, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020; in termini, Cass. SS. UU., ord. n. 7390/2007).

La Corte di cassazione ha affermato che: *"l'inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto...è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici...la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie"* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).

Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 del R.D. 23.5.1924 n. 827). L'art. 6 del DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che *"Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia"*, precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12).

Il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. "dematerializzati", perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (*ex multis*, Sez. Giur. Molise, sent. n. 64/2015; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

In relazione sia ai titoli dematerializzati che a quelli depositati presso le società partecipate, si pone il problema, evidenziato nella relazione di irregolarità, dell'individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile e, dunque, tenuto a rendere il conto giudiziale.

La giurisprudenza più recente ha superato la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto debba essere il soggetto designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire, con conseguente esclusione dell'obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati. Ha, invece, ritenuto che agente contabile sia più propriamente il

soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR), sulla base di una concezione più ampia del concetto di "maneggio".

Si è così affermato che: *"assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale"* (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

Il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122). Infatti, a tale riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che: *"il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti"* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). D'altra parte, l'art. 29 R.D. 23.5.1924 n. 827 stabilisce, infatti, che i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all'art. 20, lett. c) *"rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati"*.

Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122), anche se tale rendicontazione riguarda *"una responsabilità nei confronti dell'ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio"* (Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR).

Sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che: *"L'agente contabile non può...essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti"*

dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)' (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).

Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

È compito, infine, dell'Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Vi è conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Inserirle le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l'individuazione dei predetti dirigenti è quindi compito dell'ente (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62).

Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 del d. lgs. n. 175/2016: *"per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato"*.

Nel caso in esame, la società ... S.p.A. non può essere considerata consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'ente e, in quanto tale, tenuta alla resa del conto, in quanto è pacifico che non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, essendosi limitata a detenerli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo.

La società, pertanto, è gravata solo da "debito di vigilanza" e non da "debito di custodia", sicché non è tenuta a rendere il conto giudiziale.

Ne consegue che il conto in epigrafe, oggetto del presente giudizio, è improcedibile.

Resta fermo l'obbligo per l'Ente, coercibile ad iniziativa del Procuratore regionale tramite l'esercizio del giudizio per resa di conto, di presentare i conti giudiziali secondo le regole sopra indicate.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'agente contabile svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto in esame, ne dichiara l'improcedibilità.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Khelena Nikifarava Angelo Bax

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 03/03/2023

Il Funzionario

Simonetta Agostini

f.to digitalmente